

LE IDEE DEGLI ALTRI

GABRIELE CIVELLO

Recensione a Michele Papa
Fantastic voyage.
Attraverso la specialità del diritto penale
Torino, G. Giappichelli Editore,
2019, pp. XVII-267

La recensione ha ad oggetto il libro di Michele Papa dal titolo “*Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*”, riguardante il problema della fattispecie penale, tra concezione tradizionale e nuove esigenze di redazione normativa.

The review deals with the book by Michele Papa, entitled “Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale”. The work concerns the concept of criminal offence, between the traditional theory and the latest needs of legal drafting.

L’opera - oggi pubblicata in una seconda edizione interamente rinnovata e ampliata rispetto alla prima del 2017 - affronta, con la ricchezza di un brillante caleidoscopio dommatico, il tema della “specialità” nel (e del) diritto penale, nella sua duplice declinazione concettuale: da un lato, la *species* contrapposta al *genus*, e dunque l’annoso problema dei rapporti tra fattispecie (c.d. “concorso apparente di norme”); dall’altro - argomento invero centrale e cruciale del libro - la specialità visuale e iconografica che contraddistingue, per l’appunto, la parte *speciale* del Codice, in cui il legislatore scolpisce le singole figure di reato, dandone anzitutto una immagine vivida e quasi “pittorica”.

Lo studio di Michele Papa non può non principiare con una interessante indagine di natura linguistica ed etimologica sui lemmi “*specialis*” e “*species*”, i quali - al pari del corrispondente greco *eidos* - richiamano l’area concettuale della vista, dell’immagine, dell’icona. Lo scopo di tale premessa è dimostrare che, sebbene il penalista oggi ricolleggi precipuamente il tema della specialità al citato problema del concorso apparente di norme, il vero significato “principale” della *species* - che costituisce quasi un “primo analogato” rispetto alle altre accezioni del termine - è quello connesso a verbi *specere/spicere*, cioè “guardare”, “osservare”. Da tale punto di vista, tutte le fattispecie penali nascono, anzitutto, come luogo di descrizione e “immaginazione” di fatti, eventi e vicende del mondo sensibile. Ecco allora che, secondo l’intuizione dell’Autore, il diritto penale nasce proprio in quanto diritto “speciale”, ossia

creatore di specie, di immagini e di figure criminose.

Movendo da un celebre passo paolino, in cui gli uomini vengono esortati ad astenersi *ad omni specie mala* (I Lettera ai Tessalonicesi, 5.22), l'Autore del testo mette in luce i due possibili significati di tale parentesi: *in primis*, l'astensione da ogni "specie mala" o *mala species*, vale a dire ogni "cattiva apparenza"; d'altro canto, l'astensione da ogni "sorta di male", come reciterebbe più fedelmente il testo greco dell'epistola paolina. Nel primo caso, ciò che conta è la forma tipica del male ("mala specie"), la quale, proprio in quanto "fattispecie", è già di per sé illecita; nel secondo caso, invece, riferito alla *species mali*, il comportamento descritto nella fattispecie non è stato scelto e non rileva *in quanto tale*, cioè come forma *in sé e per sé* univocamente significativa, ma rileva piuttosto come manifestazione (*species*, per l'appunto) e istanza di qualcosa di più profondo e sostanziale, vale a dire un retrostante disvalore che ne fonda la illiceità.

Nel capitolo V dell'opera, una volta poste le basi per una ricerca sulla specialità del diritto penale, vengono scandagliate le ragioni più profonde di tale fenomeno, tramite lo studio di tre versanti fondamentali: i) il rapporto tra le fattispecie incriminatrici e la comunicazione delle regole di condotta per i consociati (con alcune interessanti incursioni nelle sentenze europee relative al problema della "prevedibilità" del precetto; cfr. *Taricco* e *Conrada*, fra tutte); ii) i modi attraverso cui la fattispecie opera un contenimento del potere di punire esercitato dal giudice; iii) infine, il nesso tra la fattispecie incriminatrice e la pena, sia in relazione alle differenti funzioni della sanzione criminale, sia con riferimento al problema della congruità "quantitativa" tra fattispecie e cornice edittale.

Il capitolo VI è dedicato alla crisi del concetto tradizionale di "specialità penale". Con l'avvento della c.d. "post-modernità" e del suo intrinseco connotato di complessità, si assisterebbe al tramonto della fattispecie penale come strumento per la creazione immediata di immagini e icone "prassiche". Tale declino sarebbe dovuto ad alcuni fattori concomitanti: da un lato, la crisi della semiosi di cui è capace l'aspetto delle cose, effetto della trasformazione delle cose naturali in "prodotti" (si pensi al passaggio "merceologico" dalla frutta fresca sfusa ai succhi di frutta inscatolati, o dal pesce fresco e intero ai bastoncini di pesce). In secondo luogo, il sempre più diffuso uso delle forme e dei segni caratterizzato dal moltiplicarsi esponenziale dei significati simbolici e metaforici. Infine, il fatto che, nella società contemporanea, il legislatore si trovi di fronte non solo a forme ambigue e polisemiche, ma anche ad una pluralità di interessi coinvolti nella normazione.

Le conseguenze dei fenomeni giuridico-sociali anzidetti sono la già detta crisi della fattispecie penale “speciale” (vale a dire “visiva”), nonché, più ampiamente, la crisi della stessa idea di “Codice”, inteso come insieme di regole che, al contempo, possano guidare il cittadino nel suo comportamento concreto e “quotidiano”, nonché indirizzare il tecnico del diritto e il giudice nella qualificazione giuridica degli accadimenti concreti. Da ciò derivano i ben noti fenomeni della c.d. “decodificazione” (icasticamente definita “Big Bang”), con la conseguente formazione e proliferazione di “galassie nane” costituite dai più disparati settori del diritto penale, dall’esecuzione penale al penale tributario, dal diritto della prevenzione al diritto dell’ambiente.

Lungo tale *Fantastic voyage* non manca, però, l’eterno ritorno del Codice, come testimonia la recente introduzione della c.d. “riserva di codice”, fenomeno che, per Michele Papa, può oggi funzionare a patto di intendere il termine “Codice” in senso c.d. “scheumorfico”, ossia adottando l’idea di codice non già in senso tradizionale e proprio - vale a dire un “piccolo libriccino cartaceo” contenente un numero limitato di disposizioni - bensì nel nuovo significato di un sistema penale come *network* o persino come *playlist*, adeguando cioè il concetto di “Codice” alle esigenze dell’era digitale oggi vigente.

Il libro di Michele Papa si chiude con alcune considerazioni finali sul concorso apparente di norme inteso come il problema delle qualificazioni giuridiche multiple: l’Autore può così finalmente disvelare il profondo *fil rouge* che lega le due accezioni iniziali della specialità, apparentemente lontane fra loro: da un lato, la natura “visuale” delle fattispecie contenute, per l’appunto, nella parte “speciale” del Codice sostantivo; dall’altro lato, la specialità come criterio per dirimere le interferenze tra più fattispecie tra loro potenzialmente concorrenti.

Le due strade che oggi il giurista, preso atto della “crisi della specialità”, può intraprendere sono, dunque, quella digitale e quella analogica, quest’ultima a sua volta suddivisa in due ulteriori rami: la c.d. “realtà aumentata” e la via delle “metafore”, capaci di rendere visibile l’invisibile.

Il testo *Fantastic voyage* contiene, come indica il titolo stesso del libro, un itinerario suggestivo e avvincente all’interno dell’eterno problema del “fatto” e della “fattispecie” nel diritto penale, problema che viene affrontato dall’Autore tramite continui approfondimenti non solo tecnico-giuridici, ma anche teorico-generalisti, filosofici e persino teologici ed artistici, come significato dall’affascinante prima copertina, raffigurante l’icona del Sole, tratto dall’affresco della “Crocifissione” del Monastero di Visoki Dečani (Kosovo).

ARCHIVIO PENALE 2020, n. 1